

INPS

Istituto Nazionale
Previdenza Sociale



**Direzione Centrale
Organizzazione**

**Direzione Centrale
Prestazioni a Sostegno del Reddito**

**Direzione centrale
Bilanci e Servizi fiscali**

**Direzione Centrale
Sistemi Informativi e Tecnologici**

Roma, 23 Aprile 2009

Circolare n. 65

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Commissario Straordinario
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati 2

OGGETTO: |||Convenzione con la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (CONFCOMMERCIO) per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola (art. 2 legge 27 dicembre 1973, n. 852) - Istruzioni contabili - Variazioni al piano dei conti. |||

SOMMARIO: *L'Istituto assume il servizio di esazione dei contributi sindacali versati dagli iscritti alla CONFCOMMERCIO mediante trattenuta sulle somme erogate per prestazioni di disoccupazione agricola.*

In data 3 febbraio 2009 il Presidente dell'INPS, giusta determinazione n. 65 del 4 novembre 2008, ha sottoscritto una convenzione (vedi all.1) con la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese per la riscossione da parte dell'Istituto, delle quote associative dovute dagli iscritti all'Organizzazione stessa, da trattenere sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852.

Il predetto accordo ripete sostanzialmente lo schema di accordo in essere con le altre OO.SS.

Il costo del servizio è stato determinato in € 0,60 (sessanta centesimi) per singola delega.

La CONFCOMMERCIO si impegna ad accettare ogni ulteriore variazione del costo relativo all'espletamento del servizio, come previsto dall'art. 7 della convenzione allegata.

Si richiama l'art. 2 della convenzione allegata che disciplina i requisiti di validità della delega, requisiti che risultano formalizzati nel testo riportato sui modelli Prest-Agr. 21 T.P.

Le strutture periferiche interessate controlleranno, pertanto, che nelle deleghe siano stati rispettati tutti gli elementi di sostanza e di forma riportati nel suddetto testo.

Si fa presente che su tali deleghe l'Organizzazione in questione dovrà essere indicata con la sigla: CONFCOMMERCIO.

Ai fini della rilevazione contabile dei contributi sindacali in argomento e dei conseguenti versamenti a favore dell'associazione di che trattasi, sono stati istituiti i seguenti conti (vedi all.2):

- GPA 25/216 - per l'imputazione dei contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione agricola;
- GPA 11/216 - per la rilevazione del debito verso la CONFCOMMERCIO, da movimentare in contropartita del conto esistente GPA 35/042.

Gli importi relativi al rimborso delle spese per il servizio di esazione dei contributi sindacali di cui sopra e all'imposta sul valore aggiunto, cui è assoggettato il rimborso stesso, da trattenere sulle somme da versare alla CONFCOMMERCIO devono essere imputati, rispettivamente, ai conti già esistenti GPA 24/042 e GPA 24/025.

Su richiesta della citata Organizzazione Sindacale i versamenti delle somme trattenute, da imputare in DARE del conto GPA 11/216 sopra indicato, devono essere eseguiti, con la periodicità prevista dall'art. 5 della convenzione in oggetto, sul conto corrente che verrà comunicato completo del codice IBAN alle Strutture dell'Istituto con successivo messaggio.

Si comunica inoltre che la sede della CONFCOMMERCIO è a – Piazza G.G. Belli, 2 - 00153 Roma.

Il saldo del conto GPA 11/216 eventualmente risultante a fine esercizio, deve essere ripreso in carico nel nuovo esercizio.

Il Direttore generale
Crecco

Allegato 1

Convenzione fra l'INPS e la Confederazione generale italiana del Commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (CONFCOMMERCIO) per la riscossione dei contributi associativi sulle prestazioni di disoccupazione agricola, ai sensi dell'art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852.

L'anno 2009 il giorno 3 del mese di febbraio, in Roma tra l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (che in seguito sarà denominato INPS) nella persona del Presidente, quale rappresentante legale, dott. Antonio Mastrapasqua

e

la Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (CONFCOMMERCIO), nella persona del Presidente, quale rappresentante legale, Carlo Sangalli;

visto:

- la determinazione n. 65 del 4 novembre 2008;
- l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852;
- il D.Lgs. n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- le note n. 15/IV/2113 del 6.02.08 e n. 24/VII/0004380 del 17.03.08, con le quali il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;
- che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto,

si conviene quanto segue:

Art.1

Il diritto di versare, mediante trattenuta sull'indennità ordinaria di disoccupazione e/o sul trattamento speciale di disoccupazione, di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 457 e alla legge 16 febbraio 1977 n. 37, i contributi associativi all'Associazione sindacale stipulante il presente accordo, può essere esercitato dai lavoratori agricoli aventi diritto alle suindicate prestazioni di disoccupazione.

Art.2

La delega prevista dal citato art.2 della legge 27 dicembre 1973, n. 852, nel testo contenuto nel modulo della domanda di prestazione, oltre che essere sottoscritta dal lavoratore agricolo interessato, deve recare il timbro dell'Associazione sindacale stipulante e la firma del rappresentante.

In caso di revoca o annullamento della prestazione di disoccupazione, l'Organizzazione sindacale è tenuta a restituire al lavoratore interessato le somme già ricevute a titolo di contributo sindacale e trattenute sulla prestazione medesima.

Art.3

La delega deve in ogni caso essere presentata unitamente alla domanda di indennità ordinaria di disoccupazione e/o di trattamento speciale, di cui all'art.25 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e all'art.7 della legge 16 febbraio 1977 n. 37 e produce i suoi effetti in occasione del pagamento della prestazione richiesta.

La delega si intende concessa per l'anno cui si riferisce la prestazione richiesta.

L'INPS non terrà conto delle deleghe che perverranno successivamente alla domanda di prestazione.

Art. 4

La misura del contributo dovuto a favore dell'Associazione sindacale stipulante sarà espressamente indicata nell'atto di delega.

Art.5

L'INPS verserà alla CONFCOMMERCIO l'intero importo delle trattenute operate sui pagamenti disposti in ciascun mese, depurato delle spese di cui al successivo articolo 7 e delle eventuali trattenute già versate e non dovute. Detti versamenti avverranno entro la fine del mese successivo a quello di pagamento.

L'INPS invierà all'Associazione i supporti telematici o elenchi suddivisi per Provincia e Comune contenenti i nominativi per i quali è stata effettuata la trattenuta, con l'indicazione dei relativi dati anagrafici e dell'importo.

L'Associazione si impegna, qualora non risulti possibile il recupero di eventuali

trattenute già versate e non dovute, al rimborso delle somme stesse a semplice richiesta dell'INPS.

Art. 6

Il versamento degli importi di cui sopra, verrà eseguito a mezzo ordine di bonifico su apposito conto corrente bancario, indicato annualmente all'INPS dalla CONFCOMMERCIO.

In caso di erronea attribuzione della trattenuta sindacale ad Organizzazione diversa da quella indicata dal lavoratore, i rapporti creditori e debitori tra le Organizzazioni interessate saranno definiti direttamente dalle stesse.

Art. 7

L'Associazione si impegna a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02 e cioè:

- Gestione delega per singola prestazione: € 0.60

E' a carico dell'Associazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

L'Associazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art. 8

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità, comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione ed è altresì estraneo ai rapporti intercorrenti tra i titolari delle prestazioni assoggettate alle ritenute sindacali e l'organizzazione sindacale alla quale i predetti titolari sono iscritti.

Pertanto la CONFCOMMERCIO esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, in particolare, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega, si obbliga a rimborsare all'interessato la ritenuta operata e a ristorare l'INPS per ogni eventuale effetto negativo comunque derivante dalle predette controversie.

L'Associazione stipulante è tenuta al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute in dipendenza di eventuali controversie giudiziarie attinenti la legittimità, l'efficacia o comunque l'applicazione della presente convenzione.

Art. 9

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2009. La richiesta di rinnovo annuale da parte della CONFCOMMERCIO, dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo di lettera raccomandata, entro il 30 settembre di ciascun anno, cioè almeno tre mesi prima della scadenza.

Qualora intervenga una pronuncia della magistratura che escluda, per le Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro agricoli, la possibilità di stipulare con l'INPS convenzioni per la riscossione delle trattenute sindacali sulle prestazioni di disoccupazione agricola, la disdetta avrà effetto immediato.

Art. 10

Tutte le spese o gli oneri, anche fiscali, inerenti alla presente convenzione sono a carico dell'Associazione sindacale stipulante.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL'INPS
Dott. Antonio Mastrapasqua

IL PRESIDENTE DELLA CONFCOMMERCIO
Carlo Sangalli

Allegato 2

VARIAZIONE AL PIANO DEI CONTI

Tipo variazione	I
Codice conto	GPA 11/216
Denominazione completa	Debito verso la Confederazione generale italiana del
Denominazione abbreviata	DEB.V/CONFCOMMERCIO CTR.SIND.DS AGR.ART.2
Tipo variazione	I

Codice conto	GPA 25/216
Denominazione completa	Contributi sindacali trattenuti sulle indennità di disoccupazione ai lavoratori agricoli per conto della Confederazione generale italiana del commercio, del turismo, dei servizi, delle professioni e delle piccole e medie imprese (CONFCOMMERCIO) - Art.2 legge n. 852/1973
Denominazione abbreviata	CTR.SIND.SU DS AGR.C/CONFCOMMERCIO-ART.2 L.852/73